

**N. R.G. 6544/2015**



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA**

**SEZIONE II CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marco

D'Orazi ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **6544/2015**

promossa da:



**A. V.**

con

il patrocinio dell'avv. IZZI BERNARDINO

elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il

difensore avv. IZZI BERNARDINO

**ATTORE/I**

contro

**Lega P.**

(C.F. ), con il

patrocinio dell'avv. C

e dell'avv. ,

elettivamente domiciliato in

**CONVENUTO/I**

### **OGGETTO**

Opposizione al decreto 171 del 2015 del 12 gennaio 2015.

RG 19975 del 2014.

### **CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come alla udienza del giorno 19 gennaio 2017. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**



Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo,  
il Sig. A. V. evocava in giudizio la Lega .P  
; quest'ultima, in fase  
monitoria, aveva affermato di aver sottoscritto, in data 3  
febbraio 2003, un accordo per la vendita di un pavimento  
sintetico alla A.S. I. Volley. , rappresentata dal sig.  
A. V., nella sua qualità di Presidente  
dell'associazione sportiva e dunque legale rappresentante;  
ciò per l'importo complessivo di €.20.400,00.

Secondo parte ingiungente, tale importo veniva soltanto  
in parte pagato dalla A.S. I. Volley, che rimaneva  
debitrice di un importo di euro 8.400,00; debito, in  
seguito, da questa riconosciuto e tuttavia mai onorato. Il  
Tribunale di Bologna provvedeva dunque ad emettere il  
decreto ingiuntivo n. 171/2015.

Il Sig. A. V. eccepiva l'inesistenza del credito azionato  
da parte convenuta opposta a causa dell'intervenuta  
prescrizione - essendosi stipulato il contratto di  
compravendita in data 3 febbraio 2003 - e



disconosceva la documentazione che controparte sosteneva avergli inoltrato.

Sosteneva di esser carente di legittimazione passiva in quanto l'associazione dilettantistica I. Volley, con rogito notarile, aveva subito trasformazione nella "Associazione sportiva dilettantistica I. Volley" S.r.l., senza che fosse intervenuta alcuna opposizione da parte della Lega P. ; con il predetto rogito, l'associazione sportiva si trasformava in società di capitali.

Da ciò conseguiva la esclusiva responsabilità di quest'ultima delle obbligazioni assunte in precedenza, con contestuale liberazione dei soggetti eventualmente illimitatamente responsabili secondo il regime giuridico applicabile antecedentemente alla trasformazione.

Sosteneva infine che la responsabilità del V. fosse da ritenersi esclusivamente sussidiaria, oltre che a dover ritenersi esclusa in tale circostanza, potendosi rivalere parte opposta sul capitale della società.



Richiedeva dunque la revoca della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo n. 171/2015, nonché il rigetto di ogni pretesa avanzata da parte convenuta opposta; chiedeva l'ammettersi di prova per testi riservando la formulazione dei capitoli di prova e l'indicazione dei testi a successiva fase del giudizio.

Si costituiva Lega P. \_\_\_\_\_, che contestava quanto affermato da parte attrice, ritenendo che il diritto di credito azionato fosse sorto validamente ed efficacemente e che la prescrizione fosse stata più volte interrotta, sia mediante richiesta di adempimento da parte della Lega, sia dal riconoscimento di debito effettuato da controparte e, infine, dalla lettera di diffida e messa in mora con conseguente attuale esistenza e validità del credito vantato dall'esponente nei confronti di controparte.

Riguardo alla asserita carenza di legittimazione passiva del Sig. V. \_\_\_\_\_, sosteneva che questi fosse in verità responsabile personalmente nei suoi confronti, in solido con l'associazione sportiva, ai sensi dell'art. 38 c.c., in



qualità di Presidente dell'A.S. I. Volley; inoltre, sosteneva che la responsabilità del V. non fosse sussidiaria bensì solidale, risultando il rapporto tra Presidente ed Associazione assimilabile ad un rapporto di fideiussione; riteneva altresì che non vi fossero i presupposti, esposti da controparte, per concedere una sospensione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo (da controparte definita "revoca" della provvisoria esecuzione).

Richiedeva dunque al giudice di respingere integralmente l'opposizione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto e, comunque, non provata, confermando, per l'effetto, il d.i. 171/2015 del Tribunale di Bologna; nell'ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, dell'opposizione avversaria, chiedeva di ridurre la somma dovuta, nei limiti dell'effettivo importo provato nel corso del giudizio.

All'udienza dell'8 ottobre 2015, il giudice sospendeva la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto, disponeva la mediazione e rinviava all'udienza del 16 giugno 2016.



Il Sig. V. avviava la procedura di mediazione.

All'udienza del 16 giugno 2016, il giudice concedeva i termini di cui all'art. 183 c.p.c. e rinviava all'udienza del 27 ottobre 2016.

Veniva depositata memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 nell'interesse di parte convenuta opposta, che ribadiva istanze e ragioni avanzate in sede di comparsa di costituzione e risposta, contestando inoltre la decisione del giudice di sospendere la provvisoria esecuzione all'opposto decreto ingiuntivo, ritenendo che l'istanza di sospensione avanzata da parte attrice opponente difettesse dei requisiti di ammissibilità e fondatezza.

Veniva depositata memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 nell'interesse di A. V. , il quale sosteneva di aver documentalmente provato la propria opposizione; insisteva, in ogni caso e per così dire subordinatamente, nel richiedere la prova per testi, indicando i soggetti da escutere e i relativi capitoli di prova.



Veniva depositata memoria ex art. 183 c. 6 n. 2  
nell'interesse di Lega P. , che  
ribadiva le proprie conclusioni ed argomentazioni.

Veniva depositata memoria ex art. 183 c. 6 n. 3  
nell'interesse di A. V. , che sosteneva ancora le  
proprie ragioni in ordine alla mancanza di propria  
responsabilità alla luce delle disposizioni in materia di  
Società sportive a responsabilità limitata, di cui all'art. 90  
della legge n. 289/2002, giudicando temerarie le  
argomentazioni avanzate da controparte; ribadiva gli  
effetti della trasformazione sui debiti assunti dal  
Presidente dell'Associazione.

Veniva depositata memoria ex art. 183 c. 6 n. 3  
nell'interesse di parte convenuta opposta, che contestava  
nuovamente quanto asserito da controparte, confutando,  
inoltre, ammissibilità e rilevanza dei capitoli di prova  
indicati da parte attrice opponente.

All'udienza del 27 ottobre 2016, il giudice non ammetteva  
le prove orali e rinviava all'udienza del 19 gennaio 2017  
per la precisazione delle conclusioni; a tale ultima udienza





le parti precisavano le proprie conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione.

Veniva depositata comparsa conclusionale nell'interesse di A. V. , che ribadiva quanto espresso in precedenti scritti difensivi quanto a conclusioni ed argomentazioni, richiedendo altresì che il giudice distraesse in suo favore gli onorari e diritti non riscossi e tutte le spese anticipate, come da nota spese da egli depositata.

Veniva depositata comparsa conclusionale nell'interesse di Lega P. , che ribadiva le sue considerazioni in ordine all'infondatezza delle addotte ragioni avversarie, insistendo per l'accoglimento delle ragioni già rassegnate.

Seguivano le repliche.

La circostanza che lo svolgimento del processo non costituisca più elemento necessario del provvedimento di sentenza consente di limitare a quanto precede la narrazione del processo.



Per quanto qui non narrato, si fa riferimento agli atti ed ai documenti di causa.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

#### In genere

La opposizione è fondata.

Il decreto va revocato.

Il signor V. è liberato dalla obbligazione che ha assunto, ai sensi dell'articolo 38 c.c.; liberazione avvenuta a seguito della trasformazione della associazione in società.

La ricostruzione di fatto

IL CASO .it

Occorre premettere come la causa si presenti puramente di diritto.

Alcuni dati di fatto sono infatti incontestati, *ora in favore della parte attrice ora in favore della parte convenuta.*

I fatti di cui in appresso - ora in favore di parte attrice signor V. , ora in favore di parte convenuta - sono infatti agevolmente provati o non contestati.

Pertanto, la presente vicenda vede una ricostruzione in fatto relativamente agevole.



Pur se non controvertibili tali dati di fatto - ed agevolmente provati o non contestati - è opportuno riassumerli, come subito oltre in appresso. Ciò al fine di dare un quadro di fatto preciso, su cui operare la ricostruzione in diritto; che investe, invece, questione maggiormente complessa.

IN FAVORE DI PARTE CONVENUTA, può dirsi come non sia contestata la presenza di un debito della Associazione sportiva I. Volley. La negativa contenuta in citazione (ultime righe di pagina 2 della citazione stessa) non ha infatti le caratteristiche che l'articolo 115 del codice di procedura civile richiede per la contestazione. Inefficace è poi l'atto di disconoscimento di "documentazione"; esso, infatti, è del tutto generico e privo di riferimento a questo o a quel documento; inoltre, tale genericità non solo riguarda quale documento (se uno o più, non essendo possibile un disconoscimento generale); riguarda anche il tipo di disconoscimento, se, cioè della sottoscrizione, ovvero della conformità delle copie

ilcaso.it



prodotte all'originale, trattandosi evidentemente di cose assai diverse.

IN FAVORE DI PARTE ATTRICE sta la limitazione del debito alla somma portata in decreto ingiuntivo; parte ingiungente e poi convenuta, già nella richiesta di decreto, ha infatti affermato che parte della somma fu pagata; dunque, vi è ammissione di un parziale pagamento della somma complessiva; sono infatti ancora a pagare solo le fatture 49 e 61 del 2003 (comparsa di costituzione e risposta; pagina 2). In realtà, a rigore, più che un fatto in favore di parte attrice, trattasi di una limitazione della domanda della convenuta.

IN FAVORE DI PARTE CONVENUTA sta anche la circostanza che la stessa ha tentato la esecuzione contro il debitore principale, come da documenti 7, 8 e 9; è dunque manifestamente infondata la difesa di parte attrice-opponente, con la quale la stessa afferma che la creditrice "ben può soddisfarsi" su debitore principale (pagina 4 della citazione in opposizione).



IN FAVORE DI PARTE CONVENUTA sta anche la manifesta infondatezza della eccezione di prescrizione. Parte convenuta ha infatti ben documentato la presenza di atti interruttivi, ripetuti. In particolare, il documento 4 di parte convenuta è atto interruttivo (anno 2003). Il V. ammetteva il debito nel 2005, quanto meno come debito della Associazione sportiva (documento 5 della convenuta); si afferma che il pagamento avverrà, per ragioni di capienza, nel momento in cui vi sarà provvista, fornita dal Comune di I. ; si riconosce il debito. Il documento 6 della stessa convenuta è ulteriore atto interruttivo, del 2006. Il decreto ingiuntivo contro la associazione sportiva veniva chiesto ed ottenuto nel 2010. In relazione alla posizione del V. , vi è un atto interruttivo, cioè una diretta richiesta al V. , del marzo 2013 (documento 9). La prescrizione è dunque da escludere: potrebbe già ritenersi interrotta la prescrizione verso il V. entro il decennio, ritenendo *dies a quo* non già il contratto in sé, quanto piuttosto la emissione delle fatture ai sensi dell'articolo 2935 c.c. In ogni caso ed in via



decisiva, gli atti interruttivi rivolti alla associazione, essendo il debito solidale (38 c.c.), si estendono al debitore solidale (1310 c.c.).

IN FAVORE DI PARTE V. , risulta una sequenza documentale, come segue: la associazione dilettantistica I. Volley, con rogito notar L. da I. *si trasformò in società (di capitali) sportiva dilettantistica, in data 2006*, come da documento 4 di parte V. . Del fatto veniva avvertita la Lega P. , che era intervenuta la trasformazione da associazione non riconosciuta a forma di società a responsabilità limitata. L'operazione (docc. 3-6 di parte opponente) si concludeva fra giugno e luglio 2006, con la iscrizione nel registro delle imprese. Tale fattispecie è parimenti provata dai documenti riversati in atti, ovviamente in favore di parte opponente (salva la valutazione in termini giuridici, su cui in appresso).

Tali sono i dati di fatto.

Non sembra che tale ricostruzione di fatto sia revocabile in dubbio.



Fra l'altro, nelle difese finali, non sembra che le parti più contestino (anche se ciò sia avvenuto in precedenti fasi del processo) tale quadro di fatto.

Il quadro di fatto è dunque relativamente chiaro. Su tale quadro di fatto, è indispensabile sovrapporre la valutazione in diritto.

### La valutazione di diritto

Data tale ricostruzione in fatto, occorre ora valutare in diritto se il debito dell'opponente permanga.

Se la compagine fosse rimasta una associazione I Volley, non vi è dubbio che il V. dovrebbe rispondere in via solidale dei debiti, ai sensi dell'articolo 38 c.c.

La associazione si è trasformata in società a responsabilità limitata, con rogito notaio L del 9 giugno 2006, a documento 4 attoreo.

Si pongono all'interprete tre questioni:

1. Se sia possibile una trasformazione eterogenea da associazione non riconosciuta a società di capitali.
2. Se, in caso affermativo, l'articolo 2500-novies abbia



efficacia liberatoria verso i soggetti, diversi dagli enti di cui all'articolo 2500-*octies*, responsabili per le obbligazioni.

3. Se, nel caso in cui si risponda negativamente al tema di cui al punto 2 ed in modo affermativo a quanto al punto 1, i soggetti tenuti ai sensi dell'articolo 38 del codice civile possano essere liberarsi con il rito di cui all'articolo 2500-*quinquies* c.c.

Trattasi di questioni del tutto nuove nel panorama della pratica giudiziaria; anche se vi sono contributi di dottrina - qui non menzionabili per 118, comma terzo, disp. att. c.p.c. - su alcune di tali questioni.

In ordine al primo tema, la risposta deve essere affermativa. E' noto il tema delle trasformazioni eterogenee. Della ammissibilità delle stesse, si dubitava, prima della riforma del diritto societario (d. lgs. 17 gennaio 2003, numero 6); oggi sono previste normativamente. Mentre, però la trasformazione eterogenea all'indietro (2500-*septies* c.c.) prevede espressamente le associazioni non riconosciute, la





trasformazione eterogenea in avanti prevede esclusivamente le associazioni riconosciute (articolo 2500-*octies*, primo comma, c.c.). Può allora porsi il tema se sia possibile tale tipo di trasformazione eterogenea, dalla associazione non riconosciuta alla società di capitali.

La risposta è affermativa e può esprimersi in tale modo: *pur in assenza di una espressa previsione (articolo 2500-*octies*, primo comma, c.c.), è possibile una trasformazione eterogenea da associazione non riconosciuta in società di capitali.*

La mancata menzione non può infatti essere sopravvalutata.

Potrebbe forse sostenersi come la esclusione non sia casuale, potendo essere dovuta ad una scelta del legislatore, di minor fiducia verso le associazioni non riconosciute. Queste, infatti, hanno minori garanzie pubblicitarie e minore affidabilità contabile. Entrambi questi argomenti - appunto: minori garanzie pubblicitarie e minore affidabilità contabile - non sono tuttavia decisivi. In ordine al primo profilo, infatti,



va rilevato come, trattandosi di trasformazione in società di capitali, vi è la necessità dell'atto pubblico e della pubblicità relativa, in quanto società di capitali. Si intende dire come, in caso di trasformazione, sono necessari sia gli oneri pubblicitari dell'organismo *a quo*, sia quelli dell'organismo *ad quem* (2500, comma primo e comma secondo, c.c.). Ora, nel caso di specie, se gli oneri pubblicitari (e la sicurezza pubblicitaria relativa) dell'organismo *a quo* sono effettivamente quasi inesistenti, comunque, vi sarà tutta la ritualità della società di capitali (atto pubblico; controllo di legalità del notaio; registro imprese). Dunque, quello della certezza pubblicitaria è argomento non forte. Lo stesso dicasi per i profili contabili; infatti, non vi è dubbio che, in sede di trasformazione, si procederà a periziare il patrimonio, come è avvenuto in questo caso.

Conclusivamente, deve ritenersi possibile una trasformazione eterogenea in società di capitali, anche quando sia trasformanda una associazione non riconosciuta. In ogni caso, nella ipotesi che qui si giudica

.it



sembra operare l'articolo 2500-*bis* c.c..

In relazione all'ambito dell'articolo 2500-*novies* c.c., esso consente ai creditori di opporsi alla trasformazione eterogenea; è possibile accelerare la procedura ivi prevista, ottenendo il consenso dei creditori. Occorre tuttavia chiarire l'ambito di tale norma; essa, infatti, non ha la funzione di liberare i soggetti debitori, diversi dall'ente trasformando (quindi, i soci di società di persone o gli associati che hanno agito per la società). Si intende dire come il consenso espresso dei creditori, ovvero la loro mancata opposizione, non ha il significato di liberare i debitori solidali con la società stessa. Infatti, la funzione della opposizione in questione è la stessa di cui all'articolo 2445 c.c., non a caso norma richiamata dall'articolo 2500-*novies* c.c..

La funzione di tale interpello non è dunque - per il caso di mancato esercizio della opposizione - liberare i debitori, diversi dall'ente trasformando. Basti pensare che è eccessivo che si imponga a dei soggetti creditori una opposizione, mezzo giudiziario assai complesso, al solo fine

ILCASO.it



di opporsi alla liberazione di *singoli debitori*.

La portata dell'articolo 2500-*novies* c.c. è dunque la medesima dell'articolo 2445 c.c., per il caso di riduzione di capitale: *è quello di opporsi alla intera operazione, in quanto lesiva del complesso dei loro interessi*: nel caso di riduzione di capitale, la ragione è chiara; la lesione del complessivo ceto dei creditori può peraltro avvenire anche in caso di trasformazione eterogenea, mutando la composizione del capitale.

Corollario di quanto sopra è allora che la mancata opposizione dei creditori - nel caso di specie, nessuna opposizione vi è stata - ha reso non contestabile la trasformazione, in quanto tale, essendo trascorsi i sessanta giorni. Non aveva la funzione di liberare co-debitori solidali, come l'odierno opponente; egli non è dunque liberato, per il solo fatto che i creditori non hanno svolto la opposizione di cui all'articolo 2500-*novies* c.c., *poiché non è quella la funzione di tale opposizione*.

Occorre allora affrontare il terzo problema, fra quelli sopra enucleati, cioè: se, *nel caso in cui si escluda la portata*



*liberatoria della mancata opposizione 2500-novies c.c. e si ammetta tuttavia la trasformazione eterogenea da associazione non riconosciuta, i soggetti tenuti ai sensi dell'articolo 38 del codice civile possano essere liberarsi con il rito di cui all'articolo 2500-quinquies c.c.*

Il terzo tema è allora il seguente: data la ammissibilità della trasformazione eterogenea da associazione non riconosciuta a società di capitali, i soggetti obbligati in solido ai sensi dell'articolo 38 c.c. possono essere liberati e, in caso affermativo, in che modo.

Due dunque i temi: *se sia possibile*, a seguito di tale trasformazione eterogenea, liberare i soggetti tenuti ai sensi dell'articolo 38 c.c.; *ed in che modo*.

La risposta affermativa non è scontata; ben potrebbe sostenersi, infatti, che tali soggetti permangono solidalmente obbligati (non più con la associazione ma) con la società di capitali. Vari argomenti, tuttavia, fanno ritenere possibile la loro liberazione: la posizione degli associati che hanno agito non è diversa da quella dei soci di società di persone: il mezzo tecnico è il medesimo, la



solidarietà (38, 2267, 2291 c.c.) e la *ratio* è la medesima, cioè la esposizione di tali persone fisiche verso l'esterno, nel senso che hanno agito in nome e per conto della società (2267 e 38 c.c.), ovvero in una vera e propria posizione di responsabilità per il tipo (2291 c.c.). *Mutatis mutandis*, tenuto conto cioè dei diversi scopi delle due compagini, non vi è allora differenza fra l'una e l'altra ipotesi.

Va poi rilevato come proprio il tipo di società verso il quale si dirige la trasformazione è una società di capitali, dunque tipologicamente a responsabilità limitata: non si comprende allora a che titolo il "vecchio" associato, tenuto ai sensi dell'articolo 38 c.c., potrebbe rimanere socio e anche solidalmente responsabile; situazione in astratto possibile e, tuttavia, non coerente con il sistema, nel senso che, dato il mutare del tipo, è incongruo il modello di un soggetto che rimanga illimitatamente responsabile, di debiti di una compagine a responsabilità limitata. Inoltre, tale permanente responsabilità solidale finirebbe per essere, dal punto di vista anche contabile,

ILCASO.it



non chiara, riguardando solo debiti anteriori alla trasformazione.

In sintesi, sussiste un fondamento solidissimo per evidenziare una *eadem ratio* fra la posizione del socio di società di persone e l'associato che abbia agito ai sensi dell'articolo 38 del codice civile. Tale comune fondamento consente una estensione analogica, senza alcuna forzatura, della norma di cui all'articolo 2500-*quinquies* c.c. La estensione analogica di tale norma anche agli

associati solidalmente responsabili risolve contestualmente *an* e *quomodo* della liberazione dell'associato, tenuto ai sensi dell'articolo 38 c.c.. Sotto il

profilo dell'*an*, infatti, la estensione analogica e la medesimezza di *ratio* consente di affermare che anche per gli associati, tenuti ai sensi dell'articolo 38 c.c., è possibile la liberazione, a seguito di trasformazione in società di capitali; naturalmente: *la trasformazione non libera i soci a responsabilità illimitata* (e per estensione gli associati di cui all'articolo 38 c.c.) *per le obbligazioni sociali sorte prima degli adempimenti previsti dal terzo comma dell'articolo*

ILCASO.it



2500, se non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione. In ordine al *quomodo*, è da ritenersi estensibile anche il meccanismo del silenzio-assenso, di cui al secondo comma dell'articolo 2500-*quinquies* c.c.

Nel caso di specie, non è contestato che la comunicazione al debitore sia avvenuta; è documentato un mezzo che assicura che sia pervenuta la comunicazione stessa (telefax); non è contestata la ricezione, in fatto.

*Le spese di lite*  
ILCASO.it  
Meritano integrale compensazione.

Pur nella consapevolezza del progressivo restringimento della facoltà per il giudice di compensare le spese di lite - si riguardino le novelle che si sono succedute, in punto ad articolo 92 c.p.c. - il caso di specie merita compensazione delle spese.

Infatti, la trasformazione eterogenea è istituto non da tutti ammesso, prima della riforma del diritto societario. L'istituto è oggi previsto ma normato in modo incompleto. Proprio la applicazione della regola sui debiti





degli associati è dubbia, mancando fra l'altro indirizzi univoci.

Trattasi dunque di caso paradigmatico di compensazione, anche secondo l'attuale lettura restrittiva dell'articolo 92 del codice di procedura civile.

Vi è poi una serie di profili, rispetto ai quali la posizione della parte opponente è di soccombenza: si pensi alla prescrizione; alla inesistenza del credito; alla natura sussidiaria della obbligazione.

IL TRIBUNALE P.Q.M. IL CASO .it

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 6544/2015 R.G.;

ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1. **ACCOGLIE la opposizione.**
2. **REVOCA il decreto ingiuntivo opposto.**
3. **DICHIARA le spese compensate integralmente.**



Sì deciso in Bologna nella residenza del Tribunale alla via

Farini numero 1, il giorno 18 aprile 2017

Il giudice

dott. Marco D'Orazi

IL CASO.it

